

Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi

del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 1999)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 14 a 16 della legge federale del 24 marzo 1995¹ sulla parità dei sessi (LPar),

ordina:

Art. 1 Contributi per programmi promozionali

¹ Possono essere assegnati contributi per la realizzazione di programmi:

- a. massimamente rivolti verso la pratica;
- b. il cui impatto dura oltre il periodo di versamento del contributo;
- c. particolarmente bene inseriti nelle organizzazioni o aziende destinatarie;
- d. volti a promuovere la collaborazione con altre organizzazioni;
- e. che rendono possibile un legame con altri programmi; oppure
- f. che presentano un carattere sperimentale.

² Possono parimenti essere sostenute con contributi:

- a. l'ideazione di basi programmatiche;
- b. la valutazione di programmi già esistenti;
- c. l'attività di sensibilizzazione.

³ Il finanziamento diretto di programmi interni a un'azienda è escluso.

Art. 2 Contributi a consultori

¹ Sono sostenuti con contributi soltanto i consultori che esercitano un'attività continuata.

² Ai consultori giusta l'articolo 15 LPar possono essere corrisposti contributi per spese:

- a. di personale;
- b. di materiale;
- c. di locazione;
- d. d'acquisto di materiale informativo.

RU 1996 1506

¹ RS 151.1

Art. 3² Presentazione delle richieste

¹ Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L'Ufficio stabilisce ogni anno il termine di deposito.

² Alla richiesta vanno allegati:

- a. una descrizione precisa del progetto da finanziare;
- b. una descrizione degli obiettivi;
- c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione);
- d. un piano di valutazione;
- e. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento;
- f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto;
- g. un calendario di esecuzione del progetto.

³ L'Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l'inoltro delle stesse.

⁴ Nelle direttive l'Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle richieste.

Art. 4 Esame delle richieste

¹ L'Ufficio esamina le richieste di aiuti finanziari. Può chiedere il parere di specialisti esterni.

² L'Ufficio può esigere che i progetti siano rimaneggiati o coordinati con altri progetti.

Art. 5 Determinazione dei contributi

¹ Gli aiuti finanziari possono essere corrisposti in forma di versamento unico o periodico.

² Possono essere forfettari o proporzionali alle spese. Nel caso di aiuti finanziari proporzionali alle spese va determinato in anticipo l'ammontare massimo.

Art. 6 Decisione

¹ Sono competenti per l'assegnazione degli aiuti finanziari:

- a. il Dipartimento federale dell'interno, se il contributo richiesto supera 200 000 franchi;
- b. l'Ufficio, per le richieste fino a 200 000 franchi.

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2715).

² Nel caso di richieste che si estendono su vari periodi di credito, è determinante l'ammontare globale.

Art. 7 Sorveglianza e stesura di rapporti

¹ L'Ufficio sorveglia l'esecuzione dei progetti.

² Il richiedente informa regolarmente l'Ufficio sull'andamento del progetto e gli consegna un rapporto finale al più tardi tre mesi dopo la conclusione del progetto.

³ L'Ufficio emana istruzioni sulla stesura dei rapporti.

Art. 8 Valutazione

¹ L'Ufficio esamina la valutazione dei progetti effettuata dal richiedente.

² Per l'esecuzione di tale incombenza può avvalersi di specialisti esterni.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1996.

